



STATUTI DELLA FONDAZIONE MONTI SCIAGA E INDEMINI

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la denominazione Fondazione Monti Sciaga e Indemini è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero.
- 1.2 La fondazione è sottoposta alla vigilanza dello Stato del Cantone Ticino (Autorità di vigilanza).
- 1.3 La fondazione ha sede a Gambarogno-Indemini ed è iscritta a registro di commercio.
- 1.4 La durata della fondazione è illimitata.

Art. 2 Scope

Scopo della fondazione è la protezione del patrimonio naturale e culturale del territorio di Indemini e in particolare la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio naturale e architettonico dei Monti Sciaga, la protezione degli oggetti storico culturali, il ripristino e la gestione dei fondi part. n. 660, 663, 664, 665, 668, 669, 674, 675, 676, 678, 684, 686, 688e, 692 RFD Gambarogno-Indemini, messi a disposizione dal Comune, con un fine di tipo turistico-agricolo.

Più in generale ogni operazione commerciale, finanziaria, immobiliare o mobiliare che possa collegarsi direttamente o indirettamente allo scopo sociale e a scopi simili o connessi, suscettibili di facilitarne lo sviluppo o la realizzazione.

La fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità e opera pertanto senza scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio e finanziamento delle opere

Il patrimonio potrà essere incrementato:

- da versamenti di enti pubblici e privati;

- da legati, donazioni e liberalità;
- da ulteriori versamenti da parte dei promotori.

Art. 4 Organizzazione

Organi della fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 5 Consiglio di fondazione

5.1 Il Consiglio di fondazione è composto di tre a sette membri.

5.2 I membri del Consiglio di fondazione sono designati per tre anni e sono rieleggibili. Le sostituzioni, fino al termine del periodo, avvengono per cooptazione.

5.3 Il Consiglio di fondazione nomina il presidente, il vicepresidente e il segretario-cassiere, organizzandosi per il resto liberamente.

5.4 Essa si riunisce almeno una volta all'anno o quando il presidente o due suoi membri ne fanno richiesta. Delibera a maggioranza semplice, quando e presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri, oppure per circolazione degli atti.

Art. 6 Competenze del Consiglio di fondazione

6.1 Amministra la fondazione.

6.2 Elabora norme particolareggiate sull'attività e il funzionamento della fondazione.

6.3 Stipula e conclude contratti.

6.4 Decide sui finanziamenti.

6.5 Presenta al Consiglio di fondazione e all'Autorità di vigilanza il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi e preventivi.

Art. 7 Ufficio di revisione

7.1 L'Ufficio di revisione è formato da almeno un membro eletto dal Consiglio

di fondazione per il periodo di un anno.

7.2 La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di fondazione.

7.3 L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di fondazione e all'Autorità di vigilanza.

Art. 8 Diritto di firma

La fondazione è rappresentata dal presidente congiuntamente al vicepresidente o al segretario.

Art. 9 Disposizioni finali

9.1 Le modifiche dell'atto di fondazione sono disciplinate dal diritto vigente.

9.2 In caso di scioglimento della fondazione il patrimonio sarà destinato a scopi analoghi, tramite l'Autorità di vigilanza.

Locarno, 21 ottobre 2024